

ALLEGATO E SEZIONE 2.3 PIAO)

PATTO DI INTEGRITÀ TRA IL COMUNE DI CASTENEDOLO E GLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI E FORNITURE DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 17 DELLA LEGGE 190/2012

Tra F Amr	ninistrazione a	ggiudicatrice, Co	omune di C	Castenedolo	con se	de a Castenedolo	ın via 13) Giugno 1859,	
n.1	C.F./P.IVA	00464720176	nella	persona	del	Responsabile	del	Dipartimento	
		D	ott/Sig			<u>-</u>			
				e					
l'operator	e economico/d	itta/società							
con	sede	legale	a	ļ				in	
via/piazza	ia/piazzaC.F./P.IVA			Α	in persona del lega				
rappresent	tante/procurato	ore							
in	relazion	ie a	al	segue	ente	affida	mento	di	
				CIG		(CUP		

Richiamati:

- La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ed in particolare l'art. 1, comma 17, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;
- ➤ Il vigente Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- ➤ la deliberazione di Giunta comunale n° 31 del 12 febbraio 2024 che ha approvato il presente patto di integrità;
- ➤ Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici (...)";
- ➤ Il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Castenedolo approvato da ultimo con deliberazione di giunta comunale n. 177 del 30.10.2023, le cui disposizioni, per quanto compatibili, si estendono anche a collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore del Comune di Castenedolo;
- ➢ l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, secondo il quale i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i

successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (...)".

Considerato:

- > che per "Patto di integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento delle parti ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione, ovvero ai fini dell'inserimento negli elenchi/albi dei prestatori e fornitori e della relativa gestione;
- che con l'inserimento del Patto di integrità nella documentazione della procedura si intende contrastare le frodi e la corruzione nonché individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della medesima, al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Rilevato che il citato Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Castenedolo è stato diffuso in modo capillare all'interno delle strutture del Comune, assicurandone la conoscibilità a tutti i dipendenti e collaboratori a qualunque titolo, per cui gli stessi sono consapevoli del dovere di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle sue disposizioni.

Dato atto che l'operatore economico, ai fini e per gli effetti delle normative e delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, espressamente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel vigente Codice di comportamento dei dipendenti comunali consultabile sul sito istituzionale del Comune di Castenedolo, nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione di primo livello "Disposizioni Generali", sottosezione di secondo livello "Atti generali";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 -Finalità, oggetto e ambito di applicazione

- 1. Il presente Patto di integrità regola i comportamenti dell'Amministrazione aggiudicatrice in persona dei suoi responsabili, funzionari e collaboratori a qualsiasi titolo e dell'operatore economico, nell'ambito della procedura sopra indicata. Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d'imprese, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.
- 2. Il Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Amministrazione aggiudicatrice e di tutti i potenziali contraenti (operatori economici) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di ottenere l'affidamento dell'appalto o della concessione e/o di distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto, ovvero di essere inserito nell'elenco/albo degli operatori economici e della sua corretta gestione
- 3. Come esplicitato nei documenti inerenti la procedura in oggetto, l'espressa accettazione del Patto di integrità da parte dell'operatore economico, attestata attraverso la sua sottoscrizione, e la presentazione

COMUNE DI CASTENEDOLO

Provincia di Brescia

- del Patto a corredo della domanda di partecipazione costituiscono condizioni essenziali per l'ammissione alla procedura stessa.
- 4. Il Patto di integrità deve essere sottoscritto in calce per accettazione dall'operatore economico, secondo le modalità stabilite dal presente patto, e deve essere consegnato unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, pena l'esclusione dalla procedura stessa.
- 5. Il Patto d'integrità costituisce parte integrante e sostanziale del contratto eventualmente affidato: nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, assume l'obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti, attraverso l'inserimento di apposite clausole nei relativi contratti.

Articolo 2 -Obblighi dell'operatore economico

1. L'operatore economico:

- a) dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
- c) esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
- d) assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
- e) assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
- f) segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della Amministrazione aggiudicatrice, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della procedura di affidamento e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della Amministrazione aggiudicatrice; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
- g) informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
- collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
- i) inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;
- j) comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del

contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

- 2. L'operatore economico dichiara di essere consapevole che le norme di comportamento per i dipendenti contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di comportamento dei dipendenti della Amministrazione aggiudicatrice si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con la Amministrazione aggiudicatrice. L'operatore economico è consapevole che, anche ai fini della completa conoscenza del codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castenedolo, l'Amministrazione aggiudicatrice ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del D.P.R. 62/2013, garantendone l'accessibilità a chiunque sul proprio sito istituzionale rendendone, così, edotti anche i propri collaboratori.
- 3. L'operatore economico si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice, entro il termine di presentazione dell'offerta e in qualsiasi momento in caso di mutamento della situazione:
- ➤ rapporti di parentela e affinità, di cui sia a conoscenza, sussistenti tra titolari, amministratori, soci, dipendenti e collaboratori rispetto ai dipendenti e dirigenti della Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012;
- > eventuali situazioni di conflitto di interesse di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Amministrazione aggiudicatrice coinvolto nella procedura e/o nell'esecuzione del contratto o a collaboratori egualmente coinvolti.
- 4. L'operatore economico si impegna ad informare tutto il personale di cui in qualsiasi modo si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi che ne scaturiscono, nonché a vigilare affinché gli impegni in esso contenuti siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.
- 5. L'operatore economico si impegna ad inserire clausole di integrità e anticorruzione analoghe a quelle previste nei precedenti commi, ovvero clausola di osservanza del presente Patto da parte del subappaltatore e del subcontraente, nei contratti di subappalto e nei subaffidamenti di cui all'articolo 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e dal 1° luglio 2023 all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 ed è consapevole che, in caso contrario, le relative autorizzazioni non saranno concesse.

Articolo 3 -Obblighi della Amministrazione aggiudicatrice

- 1. Il personale della Amministrazione aggiudicatrice, impiegato ad ogni livello nell'espletamento della procedura di affidamento e, qualora previsto, nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, è consapevole del presente Patto, il cui spirito condivide pienamente, e delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto di esso, con particolare riferimento alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Castenedolo.
- 2. Il personale della Amministrazione aggiudicatrice si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione ed alla fase di esecuzione del contratto pubblico qualora versi in una situazione di conflitto di interessi determinante l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Castenedolo ovvero quando, intervenendo nello svolgimento della procedura e/o della fase di esecuzione del contratto o potendo influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura o fase stessa.
- 3. L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie e a vigilare affinché i propri dipendenti e collaboratori non promettano od offrano vantaggi illeciti a terzi o ad altre persone fisiche o giuridiche e non accettino vantaggi o promesse in modo diretto o indiretto

- nella fase di predisposizione e di svolgimento della procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto, ovvero di inserimento nell'elenco/albo e sua gestione.
- 4. Durante la procedura in oggetto l'Amministrazione aggiudicatrice si impegna a trattare tutti i partecipanti in maniera imparziale. In particolare, si impegna a fornire le stesse informazioni a tutti gli offerenti e a non divulgare ad alcun partecipante informazioni riservate che lo avvantaggerebbero durante la procedura o durante l'esecuzione del contratto.
- 5. Si richiama ad ogni effetto il sistema di tutele per dipendenti e collaboratori che segnalano condotte illecite, previsto dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" e le relative disposizioni interne alla Amministrazione aggiudicatrice"
- 6. L'Amministrazione aggiudicatrice è tenuta a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
- 7. In particolare la Amministrazione aggiudicatrice:
 - a) rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
 - b) avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
 - avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio "codice di comportamento dei dipendenti" e del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
 - d) si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale;
 - e) segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
 - f) rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 4 - Violazione del Patto di integrità

- 1. La violazione del Patto di integrità è decretata dall'Amministrazione aggiudicatrice a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.
- 2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:
- a) l'esclusione dall'affidamento;
- b) l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
- c) la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
- d) l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- e) la responsabilità per danno arrecato all'Amministrazione aggiudicatrice nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- f) l'esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dall'Amministrazione aggiudicatrice per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;



g) la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Articolo 5 - Efficacia del Patto di Integrità

- 1. Il presente vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di affidamento e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.
- 2. Il presente Patto di integrità dispiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione fino alla completa esecuzione dell'eventuale contratto conseguente alla procedura di affidamento. Il presente Patto è sottoscritto digitalmente (ovvero con firma autografa leggibile in calce ed in ogni sua pagina) dall'operatore economico e costituisce allegato del contratto al quale accede automaticamente, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 6- Sottoscrizione del Patto di integrità

 La mancata accettazione incondizionata del presente Patto, mediante sua sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'operatore economico partecipante, ovvero, in caso di consorzi non ancora costituiti o raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno in seguito i predetti consorzi o RTI, ovvero, in caso di avvalimento, dai legali rappresentanti delle imprese ausiliate ed ausiliarie, comporta l'esclusione dalla procedura di affidamento.

Articolo 7-Autorità competente per le controversie

Il Responsabile Dipartimento f-to

1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Patto di integrità fra la Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici interessati e tra gli stessi operatori, è competente il Foro di Brescia.

Per l'Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castenedolo –	
Il Responsabile Dipartimentof-to	
Per l'operatore economico []	
Il legale rappresentante	
I sottoscritti titolari/legali rappresentanti/procuratori dichiarano di avere perfetta conoscenza di tutte clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.134 1342 codice civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di av particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara approvare specificamente le clausole e condizioni previste agli articoli 1,2,3,4,5,6,7.	1 e
Per l'Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castenedolo-	



Per l'operatore economico [<u> </u>
Il legale rappresentante	